



ISTITUTO COMPENSIVO

Primo Levi

ISTITUTO COMPENSIVO STATALE PRIMO LEVI

Via Roma, 266 – 59100 Prato

Tel. 0574-634515 C.F. 84008710489

e-mail : poic81900t@istruzione.it

Sito Web: <http://www.primolevi.prato.gov.it>

L'Istituto è una comunità della quale fanno parte gli alunni, il dirigente scolastico, il personale docente e non docente, i genitori.

Il Dirigente Scolastico ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Le componenti fanno parte degli organi collegiali ed eleggono i loro rappresentanti secondo quanto disposto dal D.P.R. 416 del 31/5/74 (e successive modifiche) e dalle disposizioni esplicative dell'amministrazione scolastica.

Sono organi collegiali quelli previsti dal D.P.R. 416/74.

TITOLO I

Organi Collegiali

Art. 1 - Sono organi collegiali dell'Istituto:

- il Consiglio di Interclasse e Intersezione
- il Collegio dei Docenti
- il Consiglio d'Istituto
- la Giunta Esecutiva
- il Comitato di valutazione

Sono previsti, inoltre, nel normale funzionamento dell'Istituto:

- le Assemblee dei genitori
- il Comitato dei genitori

TITOLO II

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva

Art. 2 - Costituzione del Consiglio.

I membri del Consiglio sono nominati dal Dirigente Scolastico per delega del Dirigente del C.S.A. Dopo la nomina, e non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti (O.M. n° 215/91), il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci provvede alla convocazione della prima seduta, che viene da lui presieduta unicamente per lo svolgimento dell'elezione del Presidente, da effettuarsi

secondo quanto disposto dal D.P.R. 31/05/74 n. 416 art. 5 (e successive modifiche) e fino all'avvenuta accettazione del Presidente stesso.

Il Consiglio può eleggere, sempre fra i genitori membri, un vice-Presidente.

In una seconda votazione si elegge la Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un rappresentante del personale non docente e da due genitori.

Della Giunta sono membri di diritto il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. dell'Istituto, che ha le funzioni di Segretario della Giunta stessa (art. 5, comma 7, D.P.R. 416/74).

Le suddette votazioni avvengono per scheda segreta.

Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta nella prima votazione, il Presidente viene eletto a maggioranza relativa.

Per l'elezione dei membri della Giunta Esecutiva si procederà per scrutinio segreto, scrivendo sulle schede non più di quattro nomi, di cui un docente, un rappresentante del personale non docente e due genitori.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato per ciascuna componente la maggioranza relativa dei voti.

A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Immediatamente dopo la sua elezione, il Presidente nomina il segretario del Consiglio d'Istituto fra i membri del Consiglio.

Art. 3 - Funzioni e competenze del Consiglio

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Composizione e funzionamento del Consiglio sono stabiliti dalla legge.

✓ In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio:

- approva il programma annuale;
- ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva ;
- verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie;
- decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa;
- stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore;
- approva il conto consuntivo;
- delibera il prelevamento dall'avanzo di amministrazione per la copertura della perdita di gestione dell'azienda. Qualora la perdita sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili dispone la chiusura dell'azienda destinando le attrezzature ad attività didattiche;
- dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi quando i proventi dell'azienda agraria non coprono tutti i costi previsti;
- delibera la cessazione dell'attività convittuale in caso di squilibri finanziari che persistono per più di tre esercizi finanziari;
- delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotta sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari.

La mancata approvazione nei termini prescritti del programma annuale e del conto consuntivo comporta la nomina di un commissario ad acta da parte dell'ufficio scolastico regionale.

Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e responsabilità gestionali comporta una competenza del Consiglio limitata agli atti fondamentali di programmazione, verifica e controllo.

- ✓ **In materia di attività negoziale il Consiglio di Istituto delibera in ordine:**
- alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
 - ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, com. 1;
 - all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Il Consiglio di Istituto delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito.

- ✓ **Al Consiglio spetta inoltre:**
- a) la regolamentazione dei rapporti tra i diversi organi operanti nella scuola;
 - b) richiedere al Dirigente Scolastico, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la convocazione degli Organi Collegiali per avere un parere su determinate questioni;
 - c) prendere visione del regolamento per lo svolgimento dell'assemblea dei genitori (D..P.R. n.416, art.45);
 - d) promuovere ed effettuare consultazioni, referendum e inchieste tra la popolazione scolastica su determinati problemi di interesse generale e di informare , con mezzi più idonei, la popolazione stessa sui più importanti problemi che riguardano la vita della scuola;
 - e) dare pareri al Collegio dei Docenti circa le iniziative di sperimentazione metodologico-didattica (D.P.R. n. 419, art.2);
 - f) proporre iniziative di sperimentazione per l'innovazione di ordinamenti e strutture (D.P.R. 419, art. 3);
 - g) fornire indicazioni e orientamenti sui principali aspetti dell'attività didattica di competenza

- degli altri organi collegiali;
- h) ricevere la documentazione dei risultati delle sperimentazioni (D.P.R. 419, art. 6);
 - i) organizzare d'intesa con l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), iniziative di aggiornamento (D.P.R. 419, art.8);
 - j) stabilire rapporti di consultazione e di collaborazione nel rispetto delle reciproche autonomie, con le organizzazioni sociali, l'ente locale, i consigli di circoscrizione e gli altri organismi rappresentativi. esistenti nel territorio dell'istituto
 - k) nominare commissioni, gruppi di lavoro e delegazioni con l'incarico di seguire gli specifici campi di attività in cui si articola l'azione del Consiglio;
 - l) instaurare un effettivo collegamento tra i Consigli di Istituto, situati nella zona, per discutere problemi ed impostare e programmare iniziative comuni.

Il Consiglio di Istituto adempie, infine, a tutte le altre funzioni consentitegli dalla legge, dal presente regolamento e dalle ordinanze e disposizioni ministeriali.

Art.4 - Responsabilità dei membri del Consiglio

La responsabilità dei membri è disciplinata dall'art.24 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/1957, n° 3 che qui di seguito si cita.

"Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'approvazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso".

Art. 5 - Diritti dei membri del Consiglio

I membri del Consiglio d'Istituto possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni ed ottenere copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio e della Giunta.

I consiglieri hanno diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, per motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni.

Ciascun consigliere, nello svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio ed alla Giunta esecutiva informazioni e spiegazioni sull'esecuzione delle decisioni validamente adottate.

I consiglieri, oltre alle attribuzioni indicate dalla legge e dal presente regolamento, possono presentare al consiglio interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno su argomenti concernenti i diversi aspetti della vita di istituto e su quei fatti ed avvenimenti sui quali si ritiene opportuna un'autonoma presa di posizione da parte del consiglio.

Art.6 - Attribuzioni e responsabilità del Presidente

Il Presidente del Consiglio d'Istituto:

- a) convoca il Consiglio a termini di regolamento;
- b) stabilisce l'ordine del giorno, in rapporto alle esigenze e su proposta della Giunta esecutiva, inserendovi anche argomenti proposti da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio;
- c) constata il numero legale (metà più uno degli eletti), dichiara valida la seduta e fa approvare l'ordine del giorno dal Consiglio;
- d) dirige e modera la discussione, dando la parola e regolando la durata degli interventi;
- e) mette ai voti le mozioni e le proposte di delibera e ne proclama i risultati;

La responsabilità di firma non è vincolata alla persona del Presidente in forma autonoma rispetto al Consiglio, ma è riferita all'intero Consiglio.

Il Presidente è un membro del Consiglio con diritto di voto al pari degli altri membri.

Egli risponde in solido, insieme ai membri del Consiglio che abbiano con lui deliberato atti od operazioni in violazioni del diritto altrui, cagionando danno all' amministrazione o a terzi.

Art.7 - Attribuzioni del Vice Presidente

Qualora venga eletto un Vice Presidente egli eserciterà le funzioni del Presidente nel caso in cui questi non possa adempierle per assenza o impedimenti. In caso di impedimento permanente o di dimissioni, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente fino alla prima riunione del Consiglio d'Istituto, che dovrà procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

In caso di assenza del Presidente e del vice, presiederà il Consiglio il genitore consigliere più anziano di età.

Art.8 - Il segretario: attributi e competenza

Il segretario, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio d'Istituto, è tenuto alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio d'Istituto stesso.

Il segretario cura inoltre l'autenticazione della copia integrale delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto per l'affissione all'albo della scuola.

Il segretario, nell'esplicare le sue funzioni, potrà avvalersi del materiale tecnico e di cancelleria della segreteria e potrà avvalersi della collaborazione del personale di segreteria.

Art.9 - Attribuzioni e responsabilità della Giunta e del Presidente della Giunta

La Giunta Esecutiva:

- a) propone il piano annuale e il conto consuntivo;
- b) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere; Il Presidente:

- a) convoca la Giunta su propria iniziativa o su richiesta di almeno due membri della Giunta stessa
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni fatte, nelle rispettive sfere di competenza, dal Consiglio d'Istituto e dalla Giunta Esecutiva.

Ciascun membro della Giunta ha diritto di accedere liberamente nella scuola durante le ore di servizio e di avere in visione o anche in copia gli atti relativi alla attività di competenza della Giunta Esecutiva.

I membri della Giunta hanno diritto di avere dagli uffici di segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art.10 - Adempimenti del Consiglio

Entro la fine di ogni anno scolastico, previa consultazione degli OO.CC. interessati, il Consiglio indica i criteri di cui all'art.6, comma 3°, D.P.R. 416: formazione delle classi, adattamento dell'orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali.

TITOLO III

Art.11 – Convocazione del Consiglio

Il Consiglio d'Istituto è convocato su:

- 1) iniziativa del Presidente;
- 2) su richiesta della Giunta Esecutiva, tramite il suo Presidente;
- 3) su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Il Presidente deve convocare il Consiglio d'Istituto non oltre il 7° giorno dal ricevimento della richiesta della convocazione, comunicando l' O.d.g., il quale deve essere affisso all'albo della scuola.

La convocazione è individuale e va comunicata ai membri per iscritto almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

Nella convocazione devono essere indicati i singoli punti all' O.d.g. da trattare.

La documentazione riguardante i punti all' O.d.g. deve essere esposta a disposizione dei membri del Consiglio d'Istituto presso la segreteria dal momento in cui viene redatto l'O.d.g

La richiesta di riunione del Consiglio deve indicare la data, la sede, l'ora e l' O.d.g.

E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, anticipare o rinviare la convocazione, la quale in ogni caso non può essere dilazionata oltre 10 giorni il termine indicato.

Trascorso il termine massimo di cui sopra, senza che il Presidente abbia provveduto alla convocazione del Consiglio, alla stessa provvedono i richiedenti di cui al 3° comma, che firmano l'avviso di convocazione e lo trasmettono secondo le modalità previste.

Art.12 - Sede delle riunioni

Il Consiglio d'Istituto si riunisce normalmente nel plesso di Fontanelle, sede della segreteria della scuola.

Solo in caso di inagibilità della scuola il Consiglio d'Istituto si riunisce in altra sede.

Art.13 - Validità delle sedute

Le riunioni del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente la metà più uno dei consiglieri.

Art.14- Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio deve riunirsi in seduta ordinaria, di norma ogni due mesi, esclusi i mesi di luglio e agosto. Si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che se ne presenti la necessità secondo le modalità stabilite dall'art.11. Il giorno della riunione del Consiglio è scelto di comune accordo, possibilmente dopo il Collegio dei Docenti. L'orario d'inizio è fissato per le 17 e la durata massima delle riunioni è di due ore, salvo diversa decisione presa di volta in volta dal Consiglio stesso.

In mancanza di numero legale la riunione è automaticamente rinviata.

Art.15 – Assenze dei consiglieri

I membri eletti e quelli designati i quali non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art.22 del D.P.R. 416/74. Le giustificazioni devono essere presentate al Presidente del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o decadenza dei membri del Consiglio si provvederà alla nomina secondo le modalità del D.P.R. 416/74.

Art.16 - Ordine delle riunioni- Facoltà di parola

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ma gli intervenuti non hanno diritto di parola. Possono prendere la parola durante le sedute solo i membri del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate, a titolo consultivo con delibera del Consiglio stesso, le persone previste dall'art.5 comma 5 del D.P.R. 416/74.

Il Presidente regola nel tempo gli interventi stabilendo un tempo anche per l'O.d.g. Gli O.d.g. non esauriti per mancanza di tempo, sono rinviati alla seduta successiva.

Le persone presenti alle riunioni debbono chiedere la parola al Presidente. Qualora si creassero situazioni di disordine e di impedimento dei lavori del Consiglio, il Presidente, dopo aver richiamato

all'ordine, ha facoltà di sospendere momentaneamente la seduta. Qualora detta sospensione si rivelasse insufficiente, il Presidente è tenuto a sospendere e rinnovare la seduta.

Art.17 - Proposte del Consiglio

Chiunque può presentare petizioni al Consiglio (direttamente o tramite la Giunta Esecutiva) che saranno iscritte all' O.d.g. della seduta immediatamente successiva. Nella compilazione dell' O.d.g. viene lasciata la voce "varie".

All'inizio di ogni seduta, le eventuali proposte da inserire nelle "varie" devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio.

Art.18 - Le votazioni

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale se richiesto da almeno metà più uno dei membri del Consiglio d'Istituto stesso presenti alla riunione. Si praticherà lo scrutinio segreto quando si tratta di questioni riguardanti persone. Le deliberazioni del Consiglio sono da ritenersi valide quando siano approvate dalla maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.19 - Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni con relativo nome del membro favorevole o contrario.

Il processo verbale viene letto ed approvato nella seduta successiva a quella di compilazione e depositato in segreteria entro 8 giorni dalla sua approvazione. Tutti gli elettori hanno diritto di prenderne visione, salvo processi verbali riguardanti singole persone. Gli atti conclusivi e le delibere sono invece affissi in apposito albo della scuola entro 8 giorni dalla seduta. Chiunque a proprie spese può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.

I consiglieri sono tenuti al segreto sui fatti emersi durante le sedute non aperte al pubblico o da atti eventualmente consultati, i quali fatti, per loro particolare natura, devono rimanere segreti.

Art.20 - Consultazione degli organi

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola e le assemblee dei genitori o le assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola, in particolare nei seguenti casi:

- adozione del regolamento interno e sue modifiche;
- deliberazione del piano annuale;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività.

Art. 21 - Commissioni di lavoro del Consiglio

Il Consiglio, al fine di realizzare al meglio il proprio potere di iniziativa, di cui all'art. 6 del D.P.R. 416/74, può decidere di costituire al proprio interno, per le materie di particolare rilievo e importanza, commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.

Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti nella materia.

Art. 22 - Inviti di partecipazione alle riunioni del Consiglio

Il Consiglio può deliberare di invitare a partecipare alle proprie riunioni con facoltà di parola i rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o le componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto ai rappresentanti degli altri Consigli d'istituto.

Il Consiglio può decidere di invitare i rappresentanti degli organi indicati nel presente articolo anche quando ne venga fatta motivata richiesta al Consiglio da coloro che, ai sensi dell' art. 11 del regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio d'Istituto.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto, in tutti i casi, provvede direttamente alla trasmissione degli inviti di partecipazione avvalendosi, se necessario, dei servizi di segreteria della Scuola.

TITOLO IV

Lavori della Giunta Esecutiva

Art.23 - Convocazione della Giunta Esecutiva

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, ogni qualvolta vi sia necessità, con l'indicazione dell' O.d.g. Deve essere convocata entro 5 giorni ogni volta che il Presidente del Consiglio o un terzo dei membri ne facciano richiesta. La comunicazione della convocazione deve essere inviata per iscritto ai membri della Giunta 5 giorni prima della seduta.

Art.24 – Validità delle sedute della Giunta Esecutiva

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 25 - Funzioni del segretario della Giunta Esecutiva

Il D.S.G.A. svolge funzioni di segretario della Giunta, di cui fa parte di diritto, come previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

Attività degli Organi Collegiali

Art.26 - Lavori degli Organi Collegiali dell'Istituto.

Gli altri Organi Collegiali dell'Istituto (Collegio dei Docenti, Consigli di interclasse e intersezione) e gli organismi assembleari che si possono costituire, esplicano la loro attività in base alle norme legislative vigenti.

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività in rapporto alle proprie competenze e alla necessità di operare in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, al fine di garantire in modo unitario il raggiungimento dei compiti istituzionali della scuola.

Per l'elezione e il funzionamento degli Organi Collegiali e assembleari (periodicità delle riunioni, convocazioni, verbalizzazione, pubblicità degli atti, ecc.) sono valide, oltre le norme specifiche indicate, in particolare nel D.P.R. n° 416 del 31 Maggio 1974, quelle contenute nel presente regolamento, norme che non devono essere in contrasto con quelle sopraindicate o con altre disposizioni legislative.

